

DCO 18/09

**CRITERI E MODALITÀ DELL'ANALISI DI SECONDO LIVELLO
PER L'ACCERTAMENTO DELLA TRASLAZIONE SUI PREZZI
AL CONSUMO DELLA MAGGIORAZIONE D'IMPOSTA (ART. 81,
COMMI DA 16 a 18 DEL D.L. 112/2008)**

Osservazioni e commenti ANIGAS

Milano, 27 agosto 2009

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha pubblicato il documento di consultazione DCO 18/09 con cui intende sottoporre a consultazione di tutti gli operatori interessati i criteri e le modalità per l'attività di analisi di secondo livello nell'ambito delle attività previste dal decreto-legge n. 112/08 che affida all'Autorità il compito di vigilare sul divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES.

Con la delibera VIS 109/08 l'Autorità ha stabilito i criteri e le modalità di verifica di primo livello e ha annunciato la predisposizione di un successivo livello di analisi (di secondo livello) il DCO 18/09.

Anigas con questo documento presenta le proprie osservazioni e commenti a quanto proposto dall'Autorità.

OSSERVAZIONI GENERALI

La delibera VIS 109/08 ha definito i criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Come già espresso nell'ambito della prima consultazione in materia di sorveglianza (riferimento DCO 31/08), Anigas è consapevole che il compito di sorveglianza attribuito dal Governo all'Autorità è estremamente complesso ed apprezza l'intenzione dell'Autorità di definire una procedura d'indagine condivisa con gli operatori.

Pur apprezzando l'impostazione a più livelli finalizzata alla riduzione degli oneri per gli operatori, tuttavia Anigas ritiene che la metodologia illustrata nei due documenti di consultazione (DCO 31/08 e DCO 18/09) non sia condivisibile in quanto non vengono definiti parametri oggettivi in base ai quali individuare gli operatori da sottoporre alle verifiche di secondo livello se non quello di mancata trasmissione dati.

L'analisi dei dati comunicati dagli operatori nell'ambito dell'attività di sorveglianza di primo livello, è caratterizzata comunque da una valutazione discrezionale circa il comportamento dell'operatore caso per caso, che difficilmente può essere standardizzata, come d'altra parte si evince anche dal contenuto del presente documento di consultazione.

Per tali motivi, Anigas ripropone, come già espresso in risposta al DCO 31/08, di impostare l'attività di sorveglianza sul monitoraggio dei prezzi del mercato, di cui l'Autorità dispone ampiamente ai sensi del Testo Integrato del Monitoraggio del Mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (TIMM) e grazie alla trasmissione, con cadenza trimestrale, dei prezzi medi mensili di fornitura per le diverse tipologie di clienti finali, da parte degli esercenti che svolgono attività di fornitura del gas, ai sensi dell'articolo 13 della delibera n. 138/03.

Un ulteriore suggerimento riguarda la periodicità di acquisizione dei dati in relazione al primo livello di sorveglianza come meglio specificato al successivo spunto S1 del documento di consultazione.

Anigas ritiene inoltre necessario un chiarimento in merito alla definizione ed all'attività che l'Autorità intende svolgere verso gruppi di operatori accomunati dalla condivisione di interessi economici.

Anigas auspica in ogni caso che le decisioni dell'Autorità in merito alle metodologie di verifica e agli indicatori che si intendono utilizzare per l'analisi di secondo livello, riguardo ai quali, peraltro, il documento di consultazione fornisce scarse indicazioni, non implicino ulteriori aggravii per gli operatori in termini di obblighi informativi.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S1. Avete proposte che possano migliorare l'efficienza del Sistema per quanto riguarda i flussi informativi con l'Autorità?

Anigas, in relazione alle attuali tempistiche previste per l'invio dei dati che per gli operatori risultano molto stringenti con conseguenti maggiori oneri di struttura, propone alternativamente di prevedere o un unico invio annuale a valle della definizione del bilancio oppure mantenere l'invio semestrale estendendo a 90 giorni il termine di trasmissione.

Inoltre, al fine di migliorare la funzionalità del sistema informativo, gli operatori dovrebbero disporre della visibilità, in qualsiasi momento, del quadro dei dati trasmessi; attualmente infatti dopo che l'operatore ha imputato e trasmesso i dati, non li può più visualizzare.

S2. Quali ulteriori elementi di approfondimento considerate sia necessario presentare al fine di consentire all'Autorità un'efficace azione di vigilanza?

Si rimanda a quanto espresso nelle osservazioni generali.

S3. Nel caso in cui il monitoraggio riguardi gruppi di Operatori accomunati dalla condivisione di interessi economici, quali ulteriori approfondimenti considerate necessari ai fini della vigilanza?

Fermo restando quanto espresso nelle osservazioni generali, non è chiaro cosa l'Autorità intenda per gruppi di operatori accomunati dalla condivisione di interessi economici e quali sono gli indicatori che l'Autorità intende utilizzare al secondo livello di sorveglianza per verificare il rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta; Anigas ritiene comunque che si debba utilizzare lo stesso criterio per tutti gli operatori.